



## TRIBUNALE DI TRANI

Dee Pres. n 02/2015

Il Presidente del Tribunale

rilevato che, a far data dal 31.12.2014, anche per i procedimenti di istruzione preventiva e per le consulenze tecniche preventive è obbligatorio il deposito telematico degli elaborati peritali (art. 16 bis D.L. n. 179/2012);

tenuto conto delle difficoltà connesse alla fase di prima applicazione del processo civile telematico e al fine di consentire un graduale approccio dello studio dei PCT,

dispone

che nelle procedure di accertamento tecnico preventivo il C.T.U., unitamente al deposito telematico dell'elaborato peritale completo di tutti gli allegati e della nota spese, provveda a fornire alla cancelleria copia di cortesia dei medesimi atti in forma cartacea.

Tale deposito in via cartacea non può in alcun modo esonerare il CTU dal deposito telematico, stante l'obbligo di legge sancito dal legislatore, con conseguente possibile adozione di provvedimento disciplinare ai sensi degli artt. 18 e 19 disp. att. c.p.c. e di eventuale decurtazione del compenso professionale in caso di ritardo nella trasmissione telematica dell'elaborato peritale rispetto ai termini concessi o prorogati.

Si pubblichi il presente provvedimento sul sito internet di questo tribunale nonché sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani e si dirami ai Consigli dell'Ordine delle categorie professionali comprese nell'albo dei C.T.U.

Trani, li 07-01-2015



IL PRESIDENTE  
(dott. Filippo ...)